

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10847 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/04/2019

### SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21990/2015 R.G. proposto da  
**FAINI FRANCO e FAINI DANILO**, rappresentati e difesi dall'avv.  
Alberto Zanetta, con domicilio eletto in Roma, Via Valsavaranche n.  
46, presso lo studio Corradi.

**- RICORRENTI -**

contro

**MARIANI LUIGIA GIOVANNA**, rappresentata e difesa dall'avv.  
Federico Monti, dall'avv. Luca Parazzini e dall'avv. Marco Marazzini,  
con domicilio eletto in Roma alla Via Lima n. 28.

**- CONTRORICORRENTE -**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2472/2014,  
depositata in data 27.6.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2019 dal  
Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso, chiedendo  
l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso.

295/18

Udito l'avv. Marco Nicolosi.

### **FATTI DI CAUSA**

Luigia Giovanna Mariani ha adito il tribunale di Milano, esponendo di essere stata nominata erede universale di Francesco Galli, deceduto il 15 dicembre 2007, con testamento del 28 giugno 2007; che il nipote del testatore - Franco Faini - aveva rivendicato la proprietà degli immobili siti in Lesa, in catasto al fl. 8, partt. 540,541, 542 e 543, facenti parte dell'asse ereditario, invocando le disposizioni contenute in un precedente testamento redatto in data 4.4.2002; che tale testamento era stato revocato e distrutto dal testatore il 28 giugno 2007, il quale aveva - inoltre - rilasciato alla Mariani una procura ad alienare i beni ereditari.

Ha proposto domanda di accertamento dell'intervenuta revoca dell'olografo redatto in data 4.4.2002 per distruzione o per effetto della successiva alienazione dei beni ereditari o di dichiararne comunque l'incompatibilità con il testamento del 28.6.2007; in subordine, ha chiesto la reintegra della quota di legittima nell'ipotesi che fosse stato ritenuto valido il primo testamento.

Franco Faini e Danilo Faini hanno contestato l'autenticità del testamento del 28.6.2007, chiedendone l'annullamento per incapacità assoluta del testatore o per violenza.

Hanno inoltre chiesto di accertare la piena validità di testamento del 2002, o, in caso di nullità di entrambi i testamenti, di aprire la successione legittima; in subordine, di dichiarare la compatibilità dei due testamenti e di regolare la successione, attribuendo a Danilo Faini il legato di un orologio da polso Rolex contemplato nell'olografo del 4.4.2002.

Il Tribunale ha dichiarato la revoca per distruzione del testamento del 2002, ordinando la cancellazione della trascrizione e regolando le spese, con pronuncia confermata in appello.

La Corte distrettuale di Milano ha respinto la domanda di annullamento del testamento del 28.6.2007, dichiarandone

l'autenticità e negando che vi fosse prova dello stato di incapacità assoluta del testatore al momento della redazione dell'olografo.

Ha respinto la domanda di attribuzione del legato ed ha escluso che Franco Faini fosse erede legittimo o legittimario di Francesco Galli.

Per la cassazione di questa sentenza Franco e Danilo Faini hanno proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

Luigia Giovanna Mariani ha depositato controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Il primo motivo censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 11 comma sesto Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare e di motivare sulla autenticità del testamento del 28.6.2007, benché la perizia grafologica redatta dal tecnico di parte Annamaria Bellotti avesse evidenziato molteplici elementi di sospetto sia in merito all'autenticità della sottoscrizione che alle condizioni di capacità del de cuius.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 591 c.c. e 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello abbia erroneamente ritenuto che Francesco Galli fosse pienamente capace al momento della redazione del testamento del 28.6.2007 ed avesse inteso revocare tacitamente le disposizioni di ultima volontà del 4.4.2002, trascurando le molteplici circostanze (diverso stile redazionale dei due atti, le diverse espressioni utilizzate dal testatore, l'intervento del notaio solo in occasione del secondo testamento) idonee a far dubitare delle condizioni di capacità del de cuius al momento della redazione del testamento successivo.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Non sussiste – anzitutto – la denunciata omissione di pronuncia poiché la sentenza impugnata ha espressamente stabilito che il testamento del 28.6.2007 era stato redatto di persona dal testatore alla presenza del notaio ed ha – inoltre - escluso, con accertamento

in fatto, che sussistessero elementi sufficienti per comprovare l'incapacità del de cuius, indicando i motivi e le fonti del proprio convincimento con argomentazioni che non incorrono nel denunciato difetto di motivazione.

La sentenza è stata depositata in data 27.6.2014 e pertanto ricade nella formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma primo, lettera b), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012.

Di conseguenza, il controllo sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma primo, n. 4 c.p.c., risulta circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. e può aver luogo nelle sole ipotesi di mancanza dei motivi dal punto di vista grafico, di motivazione meramente apparente, in presenza di affermazione inconciliabili o di contraddittorietà che non consentano di individuare l'iter logico o il contenuto della pronuncia, con esclusione del vizio di insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Non ha rilievo che la sentenza non abbia dato conto delle risultanze processuali che, a parere dei ricorrenti, erano idonee a comprovare l'annullabilità del testamento successivo, poiché l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16056/2016; Cass. 17097/2010; Cass. 12362/2006).

2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 682, 684 c.c. e 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello abbia ritenuto che il testamento del 4.4.2002 fosse stato revocato tacitamente ai sensi dell'art. 684 c.c., senza considerare che detta revoca travolge le sole disposizioni incompatibili con il contenuto del testamento successivo e non poteva comunque attingere il legato attribuito a Danilo Faini. Non sussisteva – a parere dei ricorrenti – alcuna incompatibilità tra le disposizioni oggetto del testamento del 4.4.2002 e la successiva istituzione ereditaria della Mariani, né si configurava alcuna lesione della quota di legittima riservata al coniuge del de cuius, dovendo infine escludersi che le attribuzioni contenute nel primo testamento integrassero un'*istitutio ex re certa* in favore dei ricorrenti.

In ogni caso, per aversi revoca ex art. 684 c.c., occorre la distruzione di tutti gli originali e non solo di quello rimasto in possesso del testatore.

Il motivo è infondato.

La tesi dei ricorrenti procede dall'errata premessa secondo cui la Corte di appello avrebbe ritenuto che il testamento del 4.4.2002 fosse stato oggetto di una revoca tacita per incompatibilità.

Per contro, la sentenza impugnata, in risposta al secondo motivo di gravame (volto a sostenere la piena compatibilità delle disposizioni di ultima volontà del 4.4.2002 con quelle successivamente redatte da Francesco Galli), ha asserito che – come sostenuto dal giudice di primo grado – *“la revoca del testamento aveva comportato la revoca dei legati non riprodotti nelle disposizioni successive”*, precisando che il contenuto del testamento del 28.6.2007 era comunque incompatibile con quello del 4.4.2002, *“anche a prescindere dalla materiale distruzione di quest'ultimo e dalla sua incidenza sull'originale o su una copia dello stesso”*.

In sostanza, l'affermata incompatibilità tra i due testamenti ha costituito un'argomentazione *ad abundantiam*, nient'affatto volta a modificare l'impianto argomentativo della sentenza appellata,

basato, come detto, sull'intervenuta revoca per distruzione delle disposizioni oggetto dell'olografo del 4.4.2002.

Non era – quindi – necessario stabilire se e in che termini le disposizioni del primo testamento avessero conservato efficacia (in quanto compatibili con il testamento successivo), occorrendo semmai accertare se il testatore, pur avendo distrutto l'olografo, non avesse inteso revocarlo.

Difatti, la distruzione del testamento olografo costituisce un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all'assenza di un'effettiva volontà di revoca, volontà che la sentenza, con accertamento in fatto, ha ritenuto insussistente poiché il testatore, non solo aveva distrutto il primo testamento e ne aveva redatto uno nuovo, ma aveva anche conferito alla Mariani la procura a vendere gli immobili oggetto del lascito in favore del Faini (Cass. 27395/2009; Cass. 1739/1979).

Quanto al fatto che Francesco Galli non avesse distrutto tutti gli originali del testamento del 4.4.2002, la questione attiene al merito e di essa non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, per cui, non essendo stata dibattuta in appello, non può esser dedotta in sede di legittimità.

**3.** Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 467, 468 c.c. e 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza negato a Francesco Faini la qualità di erede legittimo, quale successore per rappresentazione della madre, sorella del *de cuius* (morto senza lasciare figli), sostenendo erroneamente che l'art. 467 c.c. presuppone che l'erede sia in vita al momento dell'apertura della successione e che non possa o non voglia succedere, con conseguente subentro del rappresentato.

Il motivo è infondato.

Non ha alcun rilievo stabilire se la sentenza abbia correttamente interpretato l'art. 467 c.c., avendo comunque ritenuto che Luigia

Maria Mariani fosse stata nominata erede universale con il testamento del 28.6.2007, il che escludeva il concorso di eventuali chiamati in rappresentazione, considerato inoltre che la madre del ricorrente non rivestiva la qualità di legittimaria.

**4.** Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 682, 649 cc. e 111, comma sesto, Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., contestando alla sentenza di non aver considerato che, per effetto della revoca tacita del testamento del 4.4.2002, non era venuto meno il legato in favore di Danilo Faino.

Il motivo è infondato, poiché, come detto, la sentenza ha stabilito che il testamento del 4.4.2002 era stato revocato per distruzione e <sup>me</sup> era stato travolto l'intero contenuto, incluse le disposizioni a titolo particolare.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 5300,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2019.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

Giuseppe Fortunato

**IL PRESIDENTE**

Felice Maria

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 APR. 2019